



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 aprile 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Mario Burri	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo in data 11/3/2026, prot. n. 622, della Lions Amaranto ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Mauro Freddanni, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione del 4 marzo 2026, Comunicato B/14/GS, pubblicato in data 5/3/2026, con cui in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD v Lions Amaranto ASD, programmata per la data del 1/3/2026, ha dichiarato la Lions Amaranto ASD rinunciataria e perdente con il risultato di 28 a 0 (pari a 4 mete e relative conversioni a 0) in favore della Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD, sanzionandola inoltre con la penalizzazione di quattro punti in classifica e la multa di euro 700,00, maggiorata di euro 800,00 trattandosi di rinuncia a gara in trasferta, per un totale di € 1.500,00=(millecinquecento/00), in applicazione dell'art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 25, comma 2, lett. a), 26, comma 1, lett. a), e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento dell'Attività Sportiva, nonché del punto 10.2 della Circolare Informativa stagione sportiva 2025-2026.

**FAT T O**

La Lions Amaranto Rugby ASD, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ha proposto reclamo avverso la decisione indicata in epigrafe deducendo che nell'analisi del Giudice Sportivo Nazionale sui fatti oggetto del reclamo, e che erano stati riportati in una relazione inviata in



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

data 2/03/2026 allo stesso Giudice Sportivo, non si era tenuto conto dell'eccezionalità dell'impedimento *de quo* se valutato nella sua complessità.

L'associazione reclamante, infatti, ha evidenziato che nel caso di specie non si dovesse tenere conto del solo guasto meccanico che aveva interessato il mezzo di trasporto della squadra, in quanto l'utilizzo di un altro pullman sostitutivo avrebbe consentito comunque il regolare svolgimento della gara, ma della sopravvenienza di altre criticità, quali: un sinistro stradale verificatosi lungo l'autostrada percorsa dal mezzo di trasporto utilizzato della squadra; il blocco della circolazione provocato al casello autostradale in entrata a Roma Nord per i controlli effettuati dalle forze di Pubblica Sicurezza per il concomitante arrivo presso il casello stesso delle tifoserie per l'incontro di calcio A.S. Roma v Juventus F.C..

Tutti questi fatti, considerati nel loro complesso, quindi, avevano costituito un evento eccezionale assolutamente imprevedibile e non diversamente superabile.

La reclamante ha precisato, in particolare, che il pullman che trasportava la sua squadra si trovava presso l'Autogrill Tevere Ovest alle ore 12,00, orario adeguato per giungere in tempo al campo che ospitava la partita, e che, a seguito del guasto ivi occorso allo stesso pullman, il mezzo sostitutivo era stato reso disponibile presso l'Autogrill Tevere Ovest alle ore 14,15, orario di ripartenza che avrebbe consentito di giungere al campo in tempo per potere disputare la gara.

Tale circostanza, tuttavia, non restava isolata, ma insieme alla serie di eventi successivi concatenati tra loro, che avevano interessato la squadra del Lions Amaranto il giorno della gara configuravano, considerati nel loro complesso, una evidente causa di forza maggiore che aveva di fatto impedito, contro la volontà della reclamante, l'arrivo della squadra presso il campo di gara in tempo per disputare l'evento sportivo e, quindi, chiedeva l'annullamento della sanzione e, comunque, la sua riduzione, e nel contempo la trasmissione del referto arbitrale, riservandosi di depositare ulteriori motivi di impugnazione.

Dopo il ricevimento del referto, l'associazione reclamante depositava in data 16/3/2026 un atto con motivi aggiunti, nel quale, oltre a ribadire le doglianze in precedenza dedotte,



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

contestava la conferenza delle pronunce richiamate nel provvedimento del Giudice Sportivo, produceva attestazione di avvenuto sinistro stradale sull'autostrada A1, all'altezza di Orte, e n. 3 richieste inviate alle autorità competenti dirette ad acquisire la documentazione probatoria, e indicava i nominativi di alcuni componenti della rosa che potevano confermare i fatti avvenuti nella giornata del 1 marzo 2026.

La stessa reclamante, inoltre, teneva a precisare che riguardo al c.d. "fatto eccezionale" *"anche nella giustizia sportiva, necessita distinguere tra l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento (es. guasti meccanici, incidenti stradali eccezionali, blocchi autostradali) e la negligenza organizzativa della società"*, evidenziando che la *"giurisprudenza sportiva ha, negli anni, fornito un'interpretazione più ampia della forza maggiore arrivando a considerare che la stessa potesse coincidere con un evento assolutamente imprevedibile, ricomprendendovi il concetto tradizionale del caso fortuito"*, e che nel caso di specie, poiché *"l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una Società sportiva, esso ben può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ad esimere la Società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione"*.

Per tali ragioni, la difesa del Lions Amaranto ASD chiedeva l'accoglimento del reclamo e, quindi, l'annullamento della sanzione inflitta o, in subordine, la riduzione e riformulazione della stessa. In data 27/3/2026 era depositata dalla reclamante nota della Questura di Roma, in data 21/3/2026, Cat.A4/GAB, che confermava che in occasione della gara "A.S. Roma – Juventus F.C." nella giornata 1 marzo 2026 *"sono stati predisposti specifici servizi tesi a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell'evento. Tra le misure adottate figurano altresì mirati servizi di controllo presso i principali caselli autostradali, tra i quali la barriera di Roma Nord, che hanno indotto rallentamenti della circolazione stradale e dei relativi flussi veicolari"*.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 3/4/2026, comunicata in pari data, fissava la data del 9 aprile 2026 per la camera di consiglio, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla predetta camera di consiglio comparivano, collegati da remoto su piattaforma Zoom, l'associazione Lions Amaranto, in persona del presidente Sig. Mauro Freddanni, nonché il Sig. Fabrizio Pollak, direttore sportivo della Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD, che si costituiva in udienza.

Il Presidente Mauro Freddanni illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento; il Sig. Fabrizio Pollak riferiva che nel corso di tutta la giornata della gara i dirigenti dell'associazione reclamante aggiornavano costantemente quelli della Rugby Roma Olympic Club sulle varie vicissitudini, specificate nel reclamo, che causavano il ritardo dell'arrivo della squadra al campo di gioco, e si rimetteva alla decisione della Corte senza nulla contestare.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito della motivazione.

### **MOTIVI**

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla mancata disputa della gara del Campionato Nazionale di Serie B, Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD v Lions Amaranto ASD, che doveva disputarsi in data 1/3/2026, a causa dell'arrivo presso il campo di gara della squadra ospite, Lions Amaranto, con quasi due ore di ritardo, cioè alle 18,25 in luogo delle ore 16,30.

La reclamante ha rappresentato come l'impossibilità di raggiungere il campo di gara entro l'orario previsto per l'inizio della competizione fosse dipeso da una serie di eventi concatenatesi fra di loro e, segnatamente, un guasto al mezzo di trasporto (pullman) utilizzato nell'occasione, il traffico ed i rallentamenti incontrati lungo la strada dovuti, prima, ad un incidente stradale e, poi, al blocco ulteriore dovuto ai controlli effettuati al casello autostradale di Roma Nord dalle forze dell'ordine alle tifoserie che si recavano a Roma in pullman in occasione del concomitante incontro di calcio A.S. Roma v Juventus F.C..

In particolare, la reclamante ha rappresentato come di per sé l'evento relativo al guasto del pullman che trasportava la squadra non ha provocato, autonomamente, il ritardo accumulato dal sodalizio ospite, in quanto il mezzo sostitutivo era già a disposizione della squadra alle ore



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

14,15 presso l'area di servizio Tevere Ovest (che si trova a circa 60 km dal casello di Roma Nord – Fiano), in tempo quindi per giungere presso il campo della Rugby Roma Olympic Club entro le ore 16,30, orario di inizio della competizione sportiva.

Secondo la ricostruzione offerta dalla reclamante, sarebbero stati in realtà gli ulteriori due accadimenti, verificatisi successivamente al guasto del pullman, che avrebbero causato l'arrivo in ritardo al campo di gioco: l'incidente stradale occorso sulla autostrada A1 nel territorio del Comune di Orte, e i controlli delle forze dell'ordine sui pullman delle tifoserie delle squadre di calcio Roma e Juventus, effettuati presso i principali caselli stradali in entrata a Roma, tra cui anche quello sito presso la barriera di Roma Nord, che avrebbero provocato gli ulteriori rallentamenti che hanno di fatto comportato l'arrivo del Lions Amaranto presso il campo di gara solo alle ore 18,25.

La reclamante ha depositato documentazione proveniente dalla Questura di Roma, nonché dalla Polizia di Stato, a conferma, rispettivamente, sia dell'effettivo svolgimento dei controlli presso i caselli autostradali per l'incontro di calcio A.S. Roma v Juventus F.C., tra i quali del casello autostradale di Roma Nord, sia dell'incidente stradale, avvenuto nel giorno della gara al km 490+336, carreggiata sud dell'autostrada A1, nel territorio del Comune di Orte.

Allo stesso modo, la reclamante ha anche evidenziato come i propri dirigenti ed accompagnatori siano rimasti durante tutto il viaggio in costante contatto con i dirigenti della squadra ospitante, con ciò manifestando la ferma volontà di disputare l'incontro e, quindi, dimostrando di non avere alcun atteggiamento rinunciatario rispetto al proprio impegno agonistico.

Detta circostanza è stata peraltro confermata dal Sig. Pollak, della Rugby Roma Olympic Club, il quale nel corso dell'udienza ha dichiarato: *“Non c'è niente da contestare: quando si rompe un pullman per strada, c'è poco da fare. Io li ho visti quando sono arrivati, erano pure distrutti. Infatti, ho lasciato la Club house aperta apposta, anche per fargli prendere l'acqua, mangiare, rifocillarsi, insomma. Sono sicuro che se fosse successo a noi, avrebbero fatto la stessa cosa. Purtroppo, quando capitano queste cose... un conto è uno che ci vuole 'marciare', ma lì, c'era l'evidenza dei fatti: mi*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*hanno fatto cento telefonate! Non li conosco visivamente, ma telefonicamente mi hanno chiamato tutti. So anche che li hanno fermati perché pensavano che fossero tifosi juventini”.*

Questa Corte è ben a conoscenza dei precedenti richiamati dal Giudice Sportivo Nazionale, peraltro risalenti, posti alla base della decisione reclamata, che, tuttavia, non appaiono conferenti alla presente fattispecie.

Al riguardo, il Collegio osserva che la decisione n. 3-87/88, nel ribadire che il concetto di forza maggiore, che solo può esimere la squadra che non si è presentata in orario per disputare una partita dalla sanzione della perdita a tavolino della gara, nonché delle sanzioni accessorie, deve implicare, da un lato, l'eccezionalità dell'evento impeditivo, che non può essere previsto o, comunque, evitato e, dall'altro, la prova rigorosa della sua oggettiva sussistenza, dato il carattere della eccezionalità.

Nel caso di specie oggetto della sopra citata decisione, la Commissione di Giustizia Federale non riteneva sussistere la causa di forza maggiore, dal momento che la stessa, secondo la prospettazione della allora reclamante, consisteva nella difficoltà (non impossibilità) della squadra sanzionata, non già di raggiungere in tempo il campo di gara, ma di rientrare presso la propria sede in tempi congrui al termine dell'evento sportivo.

Allo stesso modo, con la decisione n. 10-88/89, la stessa Commissione non ritenne fossero state addotte vere cause di forza maggiore perché la decisione della allora reclamante di prenotare un viaggio aereo per raggiungere il luogo dove doveva disputarsi la competizione, era stata assunta in considerazione del fatto che, ove si fosse optato per lo spostamento in treno, la stessa non avrebbe potuto schierare la propria migliore squadra per problemi logistici di alcuni dei propri giocatori.

La scelta di optare per il viaggio aereo, però, in quel caso si rilevò errata, in quanto le avverse condizioni atmosferiche che imposero il blocco degli aeroporti di Bologna e Forlì, dai quali la squadra avrebbe dovuto partire, erano in realtà già note sin dal giorno precedente a quello del viaggio per la trasferta e, quindi, si sarebbe potuto ovviare scegliendo un diverso mezzo di trasporto.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nei due precedenti richiamati, dunque, a ben vedere l'impossibilità delle squadre di partecipare alla competizione agonistica era stata determinata, non già da un evento di forza maggiore straordinario ed imprevedibile, bensì da eventi prevedibili, in un caso, e per scelta scientemente assunta dalla squadra nell'altro.

Ciò posto, nel caso che ci occupa, questa Corte osserva come la sola circostanza del guasto del mezzo di trasporto scelto dalla Lions Amaranto - che da sola non avrebbe giustificato per costante giurisprudenza anche di questa Corte l'applicabilità della esimente della causa di forza maggiore - in realtà non ha causato autonomamente il ritardo della reclamante nel raggiungere il campo di gara, dal momento che il mezzo sostitutivo era a disposizione presso l'aera di servizio Tevere Ovest alle ore 14,15 del giorno della gara, quindi 2 ore e 15 minuti prima del previsto fischio d'inizio della competizione con la Rugby Roma Olympic.

Considerata la distanza dell'area di servizio in questione dal campo di gara, vi era oggettivamente tempo sufficiente per raggiungere la propria destinazione in un orario congruo per dare avvio alla competizione, anche eventualmente a scapito del riscaldamento dei giocatori, ma a questo punto si sono verificati gli ulteriori due eventi, documentalmente confermati dalle Autorità, che hanno generato l'accumulo del ritardo che ha concretamente impedito alla Lions Amaranto ASD di giungere al campo gara entro l'orario stabilito.

Atteso che l'associazione reclamante, pur a seguito del guasto subito dal proprio mezzo di trasporto, era teoricamente in grado di raggiungere il campo gara entro l'orario previsto, le circostanze ulteriori relative all'incidente verificatosi sulla autostrada A1 ed i controlli di Pubblica Sicurezza per la partita di calcio A.S. Roma v Juventus F.C., possono essere a questo punto considerate le effettive e determinanti cause del ritardo accumulato dalla reclamante.

Dette cause sono oggettivamente straordinarie ed imprevedibili e possono, pertanto, essere classificate quali cause di forza maggiore.

La Corte, in considerazione di tutto quanto sopra, ritiene riconducibili le circostanze addotte dalla associazione reclamante, relativamente all'incidente stradale occorso ed ai controlli di



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

pubblica sicurezza, nell'alveo delle cause di forza maggiore che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia, escludono la punibilità per il fatto commesso.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 5 e 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, gli artt. 25, comma 2, lett. a), 26, comma 1, lett. a), e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento dell'Attività Sportiva, nonché il punto 10.2 della Circolare Informativa stagione sportiva 2025-2026;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato che ha dichiarato la Lions Amaranto ASD rinunciataria e perdente con il risultato di 28 a 0 (pari a 4 mete e relative conversioni a 0) in favore della Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD, e l'ha sanzionata con la penalizzazione di quattro punti in classifica e la multa di euro 700,00, maggiorata di euro 800,00, trattandosi di rinuncia a gara in trasferta, per un totale di € 1.500,00=(millecinquecento/00);
- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- dispone, altresì, la trasmissione della decisione alla Commissione Organizzatrice Gare e al Giudice Sportivo Nazionale per la riprogrammazione della gara oggetto del reclamo.

Roma, 9 – 20 aprile 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali